

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 17-30 giugno 2023 – Focus sulla dichiarazione IMU

a cura di Saverio Cinieri

Dal 17 al 30 giugno 2023 ci sono molte scadenze significative.

In particolare, vanno segnalate le seguenti scadenze, tutte in calendario il 30 giugno:

- il primo appuntamento con il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ed IRAP 2023;
- il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU per denunciare le variazioni intervenute nel 2021 e nel 2022; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione da parte degli enti non commerciali utilizzando la modulistica approvata con D.Dir. 4 maggio 2023;
- il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax");
- il termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle criptovalute.

26 LUNEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile



Attenzione

La scadenza originaria è il 25 giugno e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a maggio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 MERCOLEDÌ**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.

Il versamento riguarda la terza rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).

Soggetti obbligati - Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: ""5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)".

29 GIOVEDÌ**DICHIARAZIONI****Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione**

Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2023 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati.

Modalità - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

30 VENERDÌ**COMUNICAZIONE****Comunicazione periodica intermediari finanziari**

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE**Soggetti che effettuano operazioni in oro**

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a

	<p>euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
TRIBUTI LOCALI	<p>IMU – Presentazione dichiarazione enti non commerciali</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nel 2021 e 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali.</p> <p>Modalità - La dichiarazione IMU degli enti non commerciali va presentata al competente Comune, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato con D.M. 4 maggio 2023.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
TRIBUTI LOCALI	<p>IMU – Presentazione dichiarazione</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo relativi al 2021 e 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.</p> <p>Modalità - La dichiarazione va presentata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l'immobile; • a mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio tributi del Comune competente; • mediante invio telematico. <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi ENC – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo; • 2001-Ires acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi PF – Presentazione</p>

	<p>Attività - Termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea, del modello Redditi PF 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti non obbligati all'invio telematico.</p> <p>Modalità - Presentazione presso Uffici postali.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC – Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 luglio 2022 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2023.</p> <p>Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo; • 2001-Ires acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SP - Versamento</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese.</p> <p>Soggetti obbligati - Le società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – Irpef-saldo;

	<ul style="list-style-type: none"> • 4033 – Irpef-acconto-prima rata; • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812 – Irap acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale Irpef; • 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata; • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
ACCERTAMENTO	<p>Indici sintetici di affidabilità fiscale</p> <p><i>Attività</i> - Pagamento, senza alcuna maggiorazione, delle maggiori imposte dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell'anno 2022 agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).</p> <p>È possibile rateizzare il versamento seguendo le stesse regole per le imposte derivanti dal modello Redditi.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Esercenti attività artistiche, professionali e d'impresa.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento utilizzando il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p><i>Attività</i> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><i>Modalità</i> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p><i>Attività</i> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di maggio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p><i>Modalità</i> - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p>

	<p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Diritti annuali camerali – Versamento</p> <p><i>Attività</i> - Pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed indicando il codice tributo: "3850-Diritto camerale".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero</p> <p><i>Attività</i> - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dal modello Redditi PF.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p><i>Modalità</i> - Il versamento dell'Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”; • “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”; • “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”; • “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”; • “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”. <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di maggio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dal</p>

	<p>modello Redditi PF.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "4043" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO"; • "4047" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA"; • "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE". <p>In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta su premi e accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del mese di maggio e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di aprile.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sui servizi digitali – Web tax – Dichiarazione</p> <p>Attività - Trasmissione dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax").</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale.</p> <p>Modalità - La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
<p>IMPOSTE SUI REDDITI</p>	<p>Regolarizzazione agevolata criptovalute – Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle criptovalute.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati.</p> <p>Modalità - Se non sono stati realizzati redditi occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare un'apposita istanza di emersione; • versare la sanzione per l'omessa indicazione. <p>Se sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione dell'istanza di emersione; • il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività

	<p>detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi PF – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Irpef e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Le persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24.</p> <p>I principali codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 - Irpef-saldo; • 4033 - Irpef-acconto-prima rata; • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812 - Irap acconto-prima rata; • 3801 - Addizionale regionale Irpef; • 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - acconto; • 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - saldo; • 1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata; • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto seconda rata o unica soluzione e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

SCADENZE AGGIORNATE AL 12 GIUGNO 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Dichiarazione IMU – Le novità

Entro il 30 giugno 2023 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel 2022. Entro la stessa data va presentata la dichiarazione relativa alle variazioni del 2021. Il 30 giugno 2023 è il termine per presentare anche la dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali. A tale proposito, va utilizzato il nuovo modello approvato con decreto del 4 maggio 2023.

Adempimento

Entro il **30 giugno 2023**, i soggetti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU in relazione alle **variazioni intervenute nel 2022** sugli immobili:

- non già dichiarate ai fini ICI/IMU in anni precedenti;
- non conoscibili da parte del Comune (ma che incidono sulla quantificazione dell'imposta), ivi incluse le ipotesi di immobili che godono di riduzioni dell'imposta.

In generale la dichiarazione deve essere presentata anche in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.



Attenzione

Entro la stessa data va presentata la **dichiarazione relativa alle variazioni intervenute nel 2021**. Per tali variazioni, la scadenza originaria fissata al 30 giugno 2022 è stata dapprima posticipata dall'art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022 e successivamente dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione deve essere **presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica** entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione **ha effetto anche per gli anni successivi**, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere **consegnata direttamente** al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

La dichiarazione può anche essere **spedita in busta chiusa**, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l'indicazione dell'anno di riferimento.

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.

La dichiarazione può anche essere presentata:

- a. per via telematica, **direttamente dal dichiarante**;
- b. per via telematica, **tramite un intermediario abilitato**.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un identificativo "protocollo telematico" che conferma solo l'avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Composizione del modello

La dichiarazione IMU va redatta utilizzando il modello approvato con Decreto Direttoriale 29 luglio 2022.

Il modello, oltre ad una prima parte di carattere generale per indicare i dati del contribuente, del dichiarante e degli eventuali contitolari, si compone dei seguenti quadri:

- Quadro A - IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI, dove, ogni riquadro descrittivo del singolo immobile composto da 21 campi, ha la finalità di identificare l'immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta;

- Quadro B - IMPi IDENTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI, composto da 5 campi e finalizzato a identificare le piattaforme marine e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale nonché a indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta.

Qualora sia necessario l'utilizzo di più modelli vanno compilati i 2 specifici campi "MODELLO N." e "TOTALE MODELLI UTILIZZATI N." presenti in calce alla seconda facciata. In tal caso, come precisato nelle istruzioni, "sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del Comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente".

Dichiarazione IMU enti non commerciali

Il MEF con il D.Dir. 4 maggio 2023 ha reso noto il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC) che deve essere utilizzato per la **trasmissione esclusivamente telematica** della dichiarazione IMU ENC relativa all'anno di imposta 2022 entro il termine del 30 giugno 2023.

L'adempimento va effettuato entro il 30 giugno 2023 anche per le variazioni intervenute nel 2021 (art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022) e art. 3, comma 1, del D.L. n. 198/2022 - c.d. decreto "Milleproroghe").

Fattispecie soggette all'obbligo di dichiarazione

L'ente non commerciale deve presentare la dichiarazione IMU ogni anno, in relazione alle seguenti casistiche di immobili e cioè quelli:

- totalmente imponibili o esenti;
- parzialmente imponibili o totalmente esenti.

Composizione del modello

Oltre al frontespizio, il modello IMU ENC si compone dei seguenti quadri:

- “Quadro A” riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili o esenti;
- “Quadro B” concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Il quadro in questione prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o di altre attività meritevoli;
- “Quadro C” dedicato alla determinazione dell’IMU;
- “Quadro D” relativo alle compensazioni e ai rimborsi.

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata **entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e la stessa deve essere presentata ogni anno.**

La dichiarazione deve essere presentata **direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato.**

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un identificativo “protocollo telematico” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.